

THEATRO



Verbale assemblea
Data 30/12/2022

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione Nuovo Statuto come da richiesta regione Emilia Romagna: *PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L' ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. II.- SEZIONE B) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ISCRIZIONE EX ART. 31 CO. 8 DEL D.M.106/2020.*

Inizio assemblea ore: 17.00

Presenti:

CDA

Ettore Nicoletti

Enrico Gentili

Daniela Tontini

Andrea Malvisi

Sara Suzzi

SOCI

Andrea Martelli

Mirko Cavallaro

Barbara Mantuano

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

In base alla comunicazione da parte della Regione Emilia Romagna che riporta *"Dall'esame della documentazione acquisita relativa alla Vostra Associazione è emerso che lo Statuto non è pienamente conforme al D. Lgs. 117/2017; nello specifico: Il diritto di voto attivo viene riservato ai soli associati maggiorenni"* l'associazione The'atro riunitasi in data odierna delibera:

- Variazione dello statuto, con rimozione della limitazione al diritto di voto ai soli maggiorenni in modo da garantire la partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 come principi cardine dell'associazionismo

Il segretario presenta il nuovo statuto, di cui allegato A.

I soci presenti votano con 8/8 voti favorevoli

L'assemblea si chiude alle ore 17.30.

Il Presidente

Ettore Nicoletti

Il segretario verbalizzatore

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 24 GEN. 2023
N. 170 Mod. 3 e ESENTI
Euro 171/2017 Terzo settore
IL DIRETTORE



Allegato A - STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
THEATRO APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "THEATRO APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di CESENA e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

Attività culturali, artistiche, ricreative, formative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale. Di tutte le attività artistiche, l'Associazione svolgerà con particolare riferimento quelle relative al mondo del Teatro; ma tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo; dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali; somministrare ai soci alimenti e bevande come momento di socialità e forma di autofinanziamento; svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi; compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito



DECLARATION OF THE
UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS

1991

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is pleased to announce the launch of its new initiative, the Humanitarian Assistance Fund (HAF), which will provide financial support to humanitarian organizations in the field.

ARTICLE I
PURPOSE AND SCOPE

The purpose of the HAF is to provide financial support to humanitarian organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

The HAF will be open to all humanitarian organizations, regardless of their size or the nature of their activities. The HAF will provide financial support to organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

The HAF will be open to all humanitarian organizations, regardless of their size or the nature of their activities. The HAF will provide financial support to organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

The HAF will be open to all humanitarian organizations, regardless of their size or the nature of their activities. The HAF will provide financial support to organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

The HAF will be open to all humanitarian organizations, regardless of their size or the nature of their activities. The HAF will provide financial support to organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

The HAF will be open to all humanitarian organizations, regardless of their size or the nature of their activities. The HAF will provide financial support to organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

ARTICLE II
ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

The HAF will be open to all humanitarian organizations, regardless of their size or the nature of their activities. The HAF will provide financial support to organizations in the field, in order to enable them to carry out their humanitarian activities more effectively and efficiently. The HAF will be managed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)



ART. 4

(Punti e segni di punteggiatura)

(Punti e segni di punteggiatura)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: per mancato versamento della quota associativa annuale.

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. E' altresì ammessa la convocazione a mezzo e-mail, mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione oppure mediante affissione di avviso presso la sede sociale.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:



- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 10 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.



ART. 2
(Organismo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è costituito da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dalle assemblee delle entità che compongono l'ente, in proporzione alla popolazione di ciascuna di esse, secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'ente. L'Organo di amministrazione ha il compito di rappresentare l'ente nei rapporti con le autorità competenti e di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni delle assemblee delle entità. L'Organo di amministrazione è presieduto da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente dell'Organo di amministrazione ha il compito di convocare e presiedere le riunioni dell'Organo di amministrazione, di firmare i verbali delle riunioni e di rappresentare l'ente nei rapporti con le autorità competenti. L'Organo di amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti, per un periodo di tempo determinato, il compito di rappresentare l'ente nei rapporti con le autorità competenti. L'Organo di amministrazione è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni delle assemblee delle entità e della gestione dell'ente. L'Organo di amministrazione è eletto per un periodo di tempo determinato, rinnovabile. L'Organo di amministrazione può essere revocato dalle assemblee delle entità. L'Organo di amministrazione è costituito da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dalle assemblee delle entità che compongono l'ente, in proporzione alla popolazione di ciascuna di esse, secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'ente. L'Organo di amministrazione ha il compito di rappresentare l'ente nei rapporti con le autorità competenti e di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni delle assemblee delle entità. L'Organo di amministrazione è presieduto da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente dell'Organo di amministrazione ha il compito di convocare e presiedere le riunioni dell'Organo di amministrazione, di firmare i verbali delle riunioni e di rappresentare l'ente nei rapporti con le autorità competenti. L'Organo di amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti, per un periodo di tempo determinato, il compito di rappresentare l'ente nei rapporti con le autorità competenti. L'Organo di amministrazione è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni delle assemblee delle entità e della gestione dell'ente. L'Organo di amministrazione è eletto per un periodo di tempo determinato, rinnovabile. L'Organo di amministrazione può essere revocato dalle assemblee delle entità.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)



ART. 2
(Prescripto)

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que rigen el funcionamiento de la Agencia de Estado Unidos, en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Presidencia de la República.

El presente Reglamento se divide en tres partes: la primera, que establece el marco general de la Agencia; la segunda, que establece el funcionamiento de la Agencia; y la tercera, que establece el régimen disciplinario de los funcionarios de la Agencia.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

ART. 3
(ID. gase de control)

El presente Reglamento establece el funcionamiento de la Agencia de Estado Unidos, en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Presidencia de la República.

El presente Reglamento se divide en tres partes: la primera, que establece el marco general de la Agencia; la segunda, que establece el funcionamiento de la Agencia; y la tercera, que establece el régimen disciplinario de los funcionarios de la Agencia.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

ART. 4
(Prescripto)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



ART. 12

(Società anonime)

ART. 13

(Società di partecipazione)

ART. 14

(Società a partecipazione)

ART. 15

(Società di gestione)

ART. 16

(Società di gestione e partecipazione)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità
RICHIESTA TRAMITE LETTERA SCRITTA .

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)



ART. 18
(Violazioni)

ART. 19
(Violazioni)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 24 GEN. 2023 AL N. 170 MOD. 3
IL DIRETTORE

